DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 037/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi straordinari a titolo di indennizzo in regime "de minimis" a favore delle imprese importatrici di prodotti ittici provenienti dalla Croazia, previsti dall'articolo 6, comma 103, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)

Art. 1	Finalità
Art. 2	Aiuti "de minimis" ai sensi del reg. (CE) n. 875/2007
Art. 3	Settori e tipologie di aiuti esclusi dagli aiuti "de minimis"
Art. 4	Soggetti beneficiari
Art. 5	Presentazione della domanda
Art. 6	Divieto di cumulo
Art. 7	Spese ammissibili
Art. 8	Intensità del contributo e obblighi dei soggetti beneficiari
Art. 9	Modalità di concessione e di erogazione del contributo
Art. 10	Rinvio
Art. 11	Rinvio dinamico
Art. 12	Entrata in vigore

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 103, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), disciplina i criteri e le modalità d'intervento in base ai quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a titolo di indennizzo in regime "de minimis" a favore delle imprese importatrici di prodotti ittici provenienti dalla Croazia, a parziale copertura delle perdite economiche dalle stesse subite nel periodo maggio – giugno 2004, a seguito della momentanea chiusura dei punti di ispezione frontalieri ai valichi comunitari con la Croazia.

Art. 2 (Aiuti "de minimis" ai sensi del reg. (CE) n. 875/2007)

1. Il contributo previsto dal presente regolamento è concesso in osservanza delle disposizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 193 del 25 luglio 2007.

- 2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 875/2007 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una medesima impresa non deve superare i 30 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
- 3. Ai fini del riscontro del rispetto della regola "de minimis", alla domanda di contributo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

Art. 3

(Settori e tipologie di aiuto esclusi dagli aiuti "de minimis")

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, del regolamento (CE) n. 875/2007 non sono concessi:
- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato;
- b) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, aiuti alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- d) aiuti diretti a incrementare la capacità di pesca, espressa in termini di stazza o di potenza motrice, secondo la definizione contenuta all'articolo 3, lettera n) del regolamento (CE) n. 2371/2002, a meno che si tratti di aiuti per l'ammodernamento del ponte principale di cui all'articolo 11, paragrafo 5, dello stesso regolamento;
- e) aiuti per l'acquisto o la costruzione di navi da pesca;
- f) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Art. 4 (Soggetti beneficiari)

- 1. Beneficiano del contributo previsto dal presente regolamento, secondo la regola "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 875/2007, le imprese importatrici di prodotti ittici provenienti dalla Croazia, con sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale e in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente;
- b) aver esercitato l'attività di importazione di prodotti ittici provenienti dalla Croazia nel periodo maggio-giugno 2004, come attestato da bollette doganali relative a detto periodo;
- c) aver impiegato almeno dieci dipendenti dell'impresa, regolarmente iscritti all'INPS e con esclusione del titolare della stessa, per l'importazione dei prodotti

- ittici dalla Croazia nel periodo maggio-giugno 2004, come attestato da libro matricola relativo a detto periodo;
- d) avere subito danni di entità complessiva pari almeno al 30 per cento del fatturato medio dell'impresa medesima nei tre esercizi precedenti (2001, 2002 e 2003), in conseguenza dell'evento eccezionale costituito dalla momentanea chiusura nel periodo maggio-giugno 2004 del posto di ispezione frontaliero Jelšane/Rupa ai valichi comunitari con la Croazia;
- e) non aver cessato l'attività e non essere sottoposte a procedure concorsuali.

Art. 5 (Presentazione della domanda)

- 1. I beneficiari presentano alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario, la domanda di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa a cui sono allegate le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestanti:
- a) il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1;
- b) il fatturato annuo d'impresa e il fatturato medio d'impresa relativi agli esercizi 2001, 2002 e 2003, nonché il fatturato annuo d'impresa riferito all'esercizio 2004;
- c) la media dei costi sostenuti dall'impresa per trasporti e personale dipendente per l'importazione di prodotti ittici dalla Croazia negli esercizi 2001, 2002 e 2003, nonché le perdite economiche subite nel periodo maggio giugno 2004 quantificate in base all'articolo 7;
- d) l'attestazione relativa gli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 2, comma 3.
- 2. I beneficiari di cui al comma 1 allegano alla domanda di contributo copia delle bollette doganali relative al periodo compreso tra maggio e giugno 2004 attestanti lo svolgimento di attività di importazione di prodotti ittici provenienti dalla Croazia.
- 3. Le domande sono presentate entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Art. 6 (Divieto di cumulo)

1. Il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici ottenuti per le medesime iniziative e aventi a oggetto le stesse spese, a pena di revoca dello stesso.

Art. 7 (Spese ammissibili)

- 1. Sono ammissibili le spese relative ai maggiori costi per l'importazione dei prodotti ittici dalla Croazia sostenuti per i trasporti e per il personale dipendente nel periodo maggio giugno 2004 rispetto alla media dei costi sostenuti nello stesso periodo dei tre esercizi precedenti.
- 2. Sono detratti dalle spese ammissibili gli importi ricevuti nel quadro di regimi assicurativi e le spese ordinarie non sostenute dal beneficiario.
- 3. Non danno diritto al contributo i danni che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

Art. 8 (Intensità del contributo e obblighi dei soggetti beneficiari)

- 1. Il contributo è concesso nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile relativa ai maggiori costi sostenuti per i trasporti e per il personale dipendente per l'importazione dei prodotti ittici dalla Croazia nel periodo maggio giugno 2004 rispetto alla media dei costi sostenuti nello stesso periodo dei tre esercizi precedenti.
- 2. I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Art. 9

(Modalità di concessione e di erogazione del contributo)

- 1. Il riparto dei fondi disponibili è adottato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
- 2. Entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie dell'atto di impegno di spesa, ne è data comunicazione ai soggetti beneficiari.
- 3. Il contributo è erogato in un'unica soluzione, compatibilmente con i limiti del patto di stabilità e crescita.

Art. 10 *(Rinvio)*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso) e, in particolare, all'articolo 49.

Art. 11 (Rinvio dinamico)

1. In conformità all'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 12 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.